



**REGOLAMENTO DIOCESANO**  
**per la formazione di elenchi degli aspiranti ad incarichi e supplenze**  
**e la nomina per l'Insegnamento della Religione Cattolica**

**Premessa**

«L'Insegnamento della Religione Cattolica, impartito nel quadro delle finalità della scuola, deve avere dignità formativa e culturale pari a quella delle altre discipline. Detto insegnamento deve essere impartito in conformità alla Dottrina della Chiesa da insegnanti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica e in possesso di qualificazione professionale adeguata» (Intesa del 28 giugno 2012)

Il Codice di Diritto Canonico così stabilisce:

Can. 804 - §1. All'autorità della Chiesa è sottoposta l'istruzione e l'educazione religiosa cattolica che viene impartita in qualunque scuola o viene procurata per mezzo dei vari strumenti di comunicazione sociale; spetta alla Conferenza Episcopale emanare norme generali su questo campo d'azione, e spetta al Vescovo diocesano regolarlo e vigilare su di esso.

§2. L'Ordinario del luogo si dia premura che coloro, i quali sono deputati come insegnanti della religione nelle scuole, anche non cattoliche, siano eccellenti per retta dottrina, per testimonianza di vita cristiana e per abilità pedagogica.

Can. 805 - È diritto dell'Ordinario del luogo per la propria diocesi di nominare o di approvare gli insegnanti di religione, e parimenti, se lo richiedano motivi di religione o di costumi, di rimuoverli oppure di esigere che siano rimossi.

**Art. 1 – Oggetto**

1. Il presente Regolamento detta i criteri e le norme generali per la formazione di elenchi diocesani **degli aspiranti ad incarichi e supplenze all'insegnamento della Religione Cattolica e per la gestione della nomina degli Insegnanti di Religione Cattolica a tempo determinato (non di ruolo)**, volte a disciplinare, i criteri di nomina per il conferimento degli incarichi e supplenze degli IdRC nelle scuole dell'Infanzia, Primarie, Secondarie di I e II grado, statali e paritarie, nell'Istruzione e Formazione Professionale, operanti nel territorio dell'Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova, secondo le vigenti disposizioni di legge (L. 186/03, Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica), e concordatarie (MIUR-CEI, Intesa per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, 28.6.2012, n. 4 concernente i profili della qualificazione professionale degli Insegnanti di Religione Cattolica e successiva integrazione CEI del 11/07/2017), nonché delle condizioni necessarie perché un Insegnante di Religione sia riconosciuto idoneo al servizio IRC nelle Scuole statali e paritarie, definite dal Codice di Diritto Canonico (cann. 804 e 805), dalla Delibera n. 41 della XXVI Assemblea Generale della CEI e dalle disposizioni diocesane vigenti.

**Art. 2 - Organi competenti**

1. La nomina ad incarico e supplenza per l'Insegnamento della Religione Cattolica sarà effettuata dalla competente autorità scolastica, ai sensi della normativa statale, d'intesa con l'Ordinario diocesano, che propone ai Dirigenti Scolastici i nominativi delle persone riconosciute idonee e in possesso dei titoli previsti.

2. L'Ordinario diocesano, al fine di proporre alla competente autorità scolastica i nominativi a cui affidare l'IRC, si avvarrà degli appositi elenchi graduati diocesani per incarichi e supplenze. Sono

fatte salve le prerogative e la discrezionalità riservate all'Ordinario dalla normativa canonica vigente, concordataria e civile.

3. La competenza delle funzioni amministrative collegate alla predisposizione degli elenchi, con la valutazione delle domande e dei titoli, l'inclusione degli aspiranti, la gestione delle proposte di nomina, è demandata all'Ufficio Diocesano Servizio IRC, affiancato da un'apposita commissione disciplinata dal regolamento dell'Ufficio.

### **Art. 3 - Dichiarazione di Idoneità**

1. Al fine dell'inclusione negli elenchi graduati diocesani per aspiranti ad incarichi e supplenze per l'IRC, il candidato deve essere riconosciuto idoneo nell'Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova.

2. L'idoneità viene dichiarata canonicamente dall'Ordinario diocesano ai sensi del can. 804 §2 del Codice di Diritto Canonico, della Delibera CEI n. 41/90, del Decreto dell'Ordinario Diocesano, che stabiliscono i seguenti requisiti:

#### **1 - Retta dottrina**

La retta dottrina è garantita, in via di principio, dal titolo di studio ecclesiastico conseguito nell'Ente a ciò deputato dalla competente autorità della Chiesa. Spetta all'Ufficio diocesano Servizio IRC verificare, mediante prove oggettive e periodici corsi di aggiornamento o formazione, l'effettivo possesso di tale requisito.

#### **2 - Testimonianza di vita cristiana**

La testimonianza della vita cristiana viene di norma attestata formalmente dal parroco o altro legittimo Superiore ecclesiastico. L'Ufficio diocesano Servizio IRC è deputato al controllo del requisito e a tal fine richiede periodicamente un certificato del parroco, o di altro legittimo Superiore ecclesiastico, che la attesti. L'attestazione può essere rilasciata a chi ha la residenza nell'Arcidiocesi da **almeno tre anni**.

#### **3 - Abilità pedagogica**

L'abilità pedagogica viene attestata dall'Ufficio diocesano Servizio IRC per l'ordine e il grado di scuola, attraverso un percorso di accertamento (esame di abilitazione didattica e/o colloquio periodico). Spetta sempre all'Ufficio verificare, qualora si renda necessario, l'effettivo possesso di tale requisito.

### **Art. 4 - Presentazione delle domande**

1. Gli aspiranti all'inserimento negli elenchi devono presentare domanda all'Ufficio diocesano Servizio IRC.

2. Le domande redatte in carta semplice, esclusivamente utilizzando il modello predisposto, devono essere presentate a mano o spedite a mezzo raccomandata A.R. all'Ufficio diocesano Servizio IRC - Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova, - Via T. Campanella n. 63 - 89127 Reggio Calabria.

3. Le domande si considerano prodotte in tempo utile se pervenute **entro e non oltre il 30 Giugno**.


Non fanno fede il timbro e la data dell'ufficio postale.

4. Non sarà accolta la richiesta di inserimento negli elenchi diocesani da parte di docenti che già prestano servizio altrove o appartengono all'elenco graduato di altre diocesi.

5. Con riferimento al rilascio dell'Idoneità, si precisa che si può chiedere l'inserimento nell'elenco di **un solo settore: Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado e Secondaria di II grado.**

6. Nella domanda l'aspirante deve indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, indirizzo e numero di telefono e l'impegno esplicito a svolgere l'incarico richiesto in conformità con gli insegnamenti della Chiesa Cattolica.

7. La domanda priva di firma o mancante dei dati essenziali è ritenuta nulla e non verrà presa in considerazione.



### Art. 5 - Documentazione della domanda


1. Alla domanda, che avrà valore di autocertificazione sotto responsabilità dell'interessato, devono essere allegati i seguenti documenti, così come il titolo di studio e gli altri eventuali titoli valutabili, che l'aspirante IdRC potrà produrre in fotocopia con la seguente dicitura "Copia conforme all'originale in mio possesso", ai sensi dell'art. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/00:

- a) attestato di idoneità;
  - b) titolo di qualificazione professionale per l'IRC con l'indicazione della votazione conseguita, prescritto per l'ordine e il grado di scuola per il quale si chiede di essere inseriti negli elenchi;
  - c) certificazione di appartenenza ecclesiale, compilata dal parroco, che attesti il possesso dei requisiti di testimonianza di vita cristiana;
  - d) titolo di studio diverso da quello a cui alla lettera b), che dà diritto a punteggio (vedere tabella B); attestati di partecipazione a corsi di aggiornamento dell'IRC (vedere tabella D);
  - e) copia documento d'identità;
  - f) una foto tessera.
2. Non è consentito esibire titoli acquisiti successivamente al termine di scadenza della domanda.
3. Tutti i certificati di supplenza devono avere indicata la data di inizio e quella di cessazione dal servizio medesimo.
4. Qualora i documenti non vengano presentati unitamente alla domanda, non saranno presi in considerazione.
5. Non saranno prese in considerazione, altresì, le domande incomplete e/o prive dei requisiti previsti dal presente Regolamento.
6. Le dichiarazioni mendaci comportano il non inserimento negli Elenchi e l'estromissione e la decadenza perpetua dall'accesso agli Incarichi e Supplenze per l'IRC in questa Arcidiocesi.

### Art. 6 - Elenchi di merito

1. Sulla base delle domande presentate ed in relazione al punteggio dei titoli posseduti e dei servizi di insegnamento svolti, l'Ufficio diocesano Servizio IRC formulerà elenchi divisi per ordine e grado di scuola:

- a) scuole dell'infanzia
  - b) scuole primarie
  - c) scuole di istruzione secondaria di primo grado
  - d) scuola di istruzione secondaria di secondo grado.
2. Per ogni tipo di scuola sono previsti due elenchi di merito:
- a) IdRC incaricati a tempo determinato;
  - b) IdRC aspiranti all'incarico e/o supplenze.



### Art. 7 - Requisiti

1. Possono essere inseriti negli elenchi degli aspiranti all'incarico e supplenza coloro che, alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) titoli di qualificazione professionale prescritti dall'Intesa del 28 giugno 2012 (nn. 4.2.1, 4.2.2, 4.3.1, 4.3.2) e successiva integrazione CEI del 11/07/2017;
- b) decreto di idoneità rilasciato dall'Ordinario diocesano ai sensi del can. 804 §2 del CIC, della Delibera n. 41/1990 dell'assemblea generale CEI e del Decreto dell'Ordinario Diocesano del 13.10.2003;
- c) residenza da **almeno 3** anni nel territorio dell'Arcidiocesi di Reggio Calabria - Bova;
- d) età e requisiti di idoneità previsti dalla normativa statale vigente per il pubblico impiego e la funzione docente.

## Art. 8 - Titoli di qualificazione professionale

1. A partire dall'anno scolastico 2017/2018 i titoli di accesso all'Insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado sono soggetti alla nuova **Integrazione della CEI del 11/07/2017**. L'elenco delle Discipline ecclesiastiche, ai sensi dell'art. 4.2.1. dell'Intesa, riporta i titoli di studio indispensabili per poter insegnare Religione Cattolica nella scuola pubblica dopo il 1° settembre 2017:

1. **Baccalaureato e Licenza in Teologia nelle sue varie specializzazioni**
2. **Attestato di compimento del Corso di Teologia in un Seminario maggiore**
3. **Laurea magistrale in Scienze Religiose**
4. **Licenza in Scienze Bibliche o Sacra Scrittura**
5. **Licenza in Scienze dell'Educazione con specializzazione in "Educazione e Religione"**
6. **Laurea Magistrale in Scienze dell'Educazione con specializzazione in "Pedagogia e didattica della Religione" e in "Catechetica e Pastorale giovanile"**
7. **Licenza in Missiologia.**



Si precisa che:

**- i titoli di studio principali sono il Baccalaureato in Teologia e la Laurea Magistrale in Scienze Religiose, costruita come percorso specifico per l'accesso a questo insegnamento:**

- le Licenze nelle varie specializzazioni della Teologia, come pure la Licenza in Scienze Bibliche o Sacra Scrittura e la Licenza in Missiologia, sono considerate titolo valido perché presuppongono una solida formazione biblica e teologica;

- **non** sono state invece considerate titolo valido le **Licenze in Scienze Ecclesiastiche Orientali, Diritto Canonico e Storia Ecclesiastica**, in quanto non presuppongono una formazione biblica e teologica equivalente al Baccalaureato in Teologia;

- poiché la scelta dei titoli è determinata dai criteri per l'insegnamento previsti dall'Intesa e dall'ordinamento scolastico italiano, **il titolo di Dottorato non è stato esplicitato, trattandosi di una qualifica richiesta per l'insegnamento universitario;**

- rimane qualifica valida per l'IRC l'Attestato di compimento del Corso di Teologia in un Seminario maggiore italiano;

- sono considerate titolo valido le Licenze o le Lauree Magistrali direttamente indirizzate all'IRC presso alcune Facoltà di Scienze dell'Educazione<sup>1</sup>.

2. **Chi è già inserito negli Elenchi degli aspiranti ad incarichi e supplenze IRC**, segue le disposizioni previste dell'art. 4.2.1. dell'Intesa:

- a) titolo accademico (Baccalaureato, Licenza o Dottorato) in Teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una Facoltà approvata dalla Santa Sede (DPR 175/2012, art. 4.2.1 a);
- b) attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un Seminario maggiore (DPR 175/2012, art. 4.2.1 b);
- c) laurea magistrale in Scienze Religiose conseguita presso un Istituto Superiore di Scienze Religiose approvato dalla Santa Sede (DPR 175/2012, art. 4.2.1 c);

inoltre l'IRC può essere impartito:


- d) da sacerdoti, diaconi o religiosi in possesso di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza Episcopale Italiana in attuazione del can. 804, par. 1, del Codice di Diritto Canonico e attestata dall'Ordinario Diocesano (DPR 175/2012, art. 4.2.2. b);

<sup>1</sup>CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Servizio Nazionale per gli Studi Superiori di Teologia di Scienze Religiose – Servizio Nazionale per l'Insegnamento della Religione Cattolica, *Lettera di presentazione degli Elenchi*, Roma, 11 luglio 2017.

- e) da insegnanti della sezione o della classe purché in possesso di uno specifico master di secondo livello per l'insegnamento della Religione Cattolica approvato dalla Conferenza Episcopale Italiana (DPR 175/2012, art. 4.22.).

#### Art. 9 - Criteri per la redazione degli elenchi

1. Per la stesura degli elenchi di merito l'Ufficio attribuirà punteggio ai seguenti titoli e per servizio:
  - a) Titolo di qualificazione professionale (si conteggia il più favorevole);
  - b) Voto del titolo di qualificazione professionale;
  - c) Ulteriori titoli di studio che danno diritto a punteggio (Tabella C);
  - d) Titoli di servizio;
  - e) Partecipazione a corsi di aggiornamento IRC.
2. In caso di parità di punteggio, per graduare le posizioni l'Ufficio osserverà il seguente criterio: minore età anagrafica.



#### Art. 10 - Tabelle di Valutazione

1. Per la redazione degli elenchi l'Ufficio Servizio Diocesano IRC attribuirà il punteggio, come da tabelle riportate di seguito, in riferimento all'**Intesa MIUR-CEI sull'Insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole pubbliche, 28.6.2012, n. 4, concernente i profili della qualificazione professionale degli Insegnanti di Religione Cattolica e successiva integrazione CEI del 11/07/2017.**

**Tabella A - Titoli di qualificazione professionale IRC**

Titoli	Punti
<i>Il Dottorato in Teologia o altre discipline ecclesiastiche conferito da Facoltà approvate dalla Santa Sede non è più computato, come stabilito dall'Integrazione dell'Intesa CEI-MIUR dell'11/07/2017.</i>	
Licenza in Teologia o altre discipline ecclesiastiche conferito da Facoltà approvate dalla Santa Sede	<b>50</b>
Laurea Magistrale in Scienze Religiose (nuovo ordinamento) conseguita presso un Istituto Superiore di Scienze Religiose approvato dalla Santa Sede.	<b>45</b>
Baccalaureato in Teologia o altre discipline ecclesiastiche conferito da Facoltà approvate dalla Santa Sede	<b>45</b>
Diploma accademico di Magistero in Scienze Religiose (vecchio ordinamento) rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013/2014, da un Istituto Superiore di Scienze Religiose approvato dalla Santa Sede. <b>(Per chi è già presente in elenco)</b>	<b>25</b>
Diploma di Scienze Religiose rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013/2014, da un I.S.R. riconosciuto dalla CEI congiunto a una Laurea di II livello in materie umanistiche (Scienze dell'educazione, Pedagogia, Filosofia, Psicologia). <b>(Per chi è già presente in elenco)</b>	<b>25</b>
Diploma di Scienze Religiose rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013/2014, da un Istituto di Scienze Religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana. <b>(Per chi è già presente in elenco)</b>	<b>15</b>

2. Al titolo di qualificazione professionale verrà aggiunto un punteggio, in base alla votazione conseguita, in ragione ad ogni gruppo di voti a partire da 91/110 fino ad un massimo di 10 punti. I voti, diversamente espressi, vanno riportati a 110/110.

**Tabella A2 - Voto del Titolo di qualificazione professionale**

Voto	punti	Voto	punti	Voto	punti	Voto	punti	Voto	punti
91<95	2	96<100	4	101<105	6	106<110	8	Cum laude	10


3. Il possesso di più titoli di studio statali e pubblicazioni inerenti l'IRC, attinenti l'area pedagogico-didattica e scienze umane (Tabella B), danno diritto ad un ulteriore punteggio per ogni titolo fino ad un massimo di 10 punti complessivi. Possono essere presentate massimo 3 pubblicazioni scritte e pubblicate negli ultimi 3 anni, a partire dall'ultimo aggiornamento. Pertanto le pubblicazioni scritte prima dell'ultimo aggiornamento non daranno diritto all'attribuzione di alcun punteggio.

Il titolo di grado inferiore viene assorbito dal titolo di grado superiore e pertanto non dà diritto all'attribuzione di ulteriore punteggio.

**Tabella B - Ulteriori titoli di studio e di ricerca che danno diritto a punteggio**

<u>Titolo di studio</u>	<u>Punti</u>
Titolo di studio di grado accademico statale (lauree e master di II livello)	2,5
Pubblicazioni scientifiche in discipline inerenti la Teologia, le Scienze Religiose e l'IRC	2,5
Pubblicazioni divulgative in discipline inerenti la Teologia, le Scienze Religiose e l'IRC	1





**Tabella C - Titoli di servizio**

<u>Tipo di servizio</u>	<u>Incarico o supplenza</u>	<u>Punti</u>
Servizio IRC prestato presso l'ordine e il grado di scuola statale e paritaria (legalmente riconosciuta) a cui si riferisce la graduatoria.	incarico annuale (180 gg. oppure prestato ininterrottamente dall'1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale)	6
	ogni mese o frazione di almeno 16 giorni	1
Servizio IRC prestato presso l'ordine e il grado di scuola statale e paritaria (legalmente riconosciuta) diverso da quello cui si riferisce la graduatoria.	incarico annuale (180 gg. oppure ininterrottamente dall'1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale)	4
	ogni mese o frazione di almeno 16 giorni	0,50

**4. La frequenza dei corsi di aggiornamento all'IRC è indispensabile per la conferma dell'idoneità. Per i docenti in servizio l'aggiornamento è un diritto-dovere.**

Si ribadisce che i corsi di aggiornamento che danno diritto a punteggio sono quelli riconosciuti dall'Ufficio, inerenti la didattica dell'IRC e svolti negli ultimi 3 anni, a partire dall'ultimo aggiornamento. Pertanto i corsi svolti prima dell'ultimo aggiornamento non daranno diritto all'attribuzione di alcun punteggio.

**Tabella D – Corsi di aggiornamento**

h.03	h.06	h.09	h.12	h.16/19	h.20/25	h.26/28	h.28
<u>punti</u>	<u>punti</u>	<u>punti</u>	<u>punti</u>	<u>punti</u>	<u>punti</u>	<u>punti</u>	<u>punti</u>
0.25	0.50	0.75	1	1.25	1.5	1.75	2

**Art. 11 - Esclusione dagli elenchi**

1. Non saranno ammesse le domande incomplete o di aspiranti privi dei requisiti previsti dal presente Regolamento, per decorrenza dei termini.

Le dichiarazioni mendaci o l'alterazione dei documenti comportano il non inserimento negli elenchi, l'estromissione e la decadenza perpetua dall'accesso agli incarichi e supplenze per l'IRC con la revoca dell'Idoneità.

2. Qualora il motivo che comporta l'esclusione sia accertato dopo la pubblicazione degli elenchi, l'Ordinario Diocesano provvederà a far depennare il nome dell'aspirante docente dagli elenchi stessi e, se la nomina fosse già stata conferita, procederà alla revoca della stessa presso l'autorità scolastica competente.

3. Chi, assunto regolarmente in servizio presso la sede assegnata, lascia l'IRC per un altro tipo di insegnamento, viene depennato da tutti gli elenchi in cui è inserito per tutto il periodo della validità degli stessi.

#### **Art. 12 - Pubblicazione degli elenchi e ricorsi**

1. Gli elenchi provvisori sono pubblicati presso l'Ufficio Diocesano Servizio IRC entro il **10 agosto dell'anno in corso**. Gli elenchi potranno essere visionati sul **sito web** della diocesi [www.reggiocalabria.chiesacattolica.it](http://www.reggiocalabria.chiesacattolica.it) nella sezione Ufficio Scuola.

2. Entro 7 gg. dalla data di pubblicazione, ciascun interessato può presentare ricorso in opposizione, in carta libera, da spedire con raccomandata A.R., indirizzata all'Ufficio Diocesano Servizio IRC.

3. I ricorsi saranno esaminati dalla Commissione costituita presso questo Ufficio

4. Dopo l'esame dei ricorsi e la decisione relativa, l'Ufficio Diocesano Servizio IRC procede all'eventuale rettifica degli elenchi, pubblicandoli definitivamente appena ultimati i lavori della Commissione.

#### **Art. 13 - Incarichi**

1. Di norma tutte le assegnazioni sui posti d'insegnamento disponibili si effettuano tenendo conto delle preferenze espresse dagli insegnanti, salvo casi particolari riservati alla personale valutazione dell'Ordinario Diocesano o del Direttore dell'Ufficio diocesano Servizio IRC.

2. Circa l'orario settimanale di servizio, tendenzialmente si terrà conto dell'orario cattedra previsto dall'Ordinamento e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i vari gradi di Scuola. In mancanza della disponibilità di tali orari, fino ad un massimo di tre istituzioni scolastiche, saranno assegnati posti di consistenza anche minore.

3. Ciascun insegnante è considerato, ai fini della riconferma nel posto, incaricato in una sola scuola, nella quale conserva, ove si mantengano le condizioni ed i requisiti previsti, la nomina ottenuta nell'anno precedente, beneficiando, nel caso in cui non fruisca di orario completo, degli eventuali incrementi di orario che in essa dovessero verificarsi. Nel caso in cui in una stessa scuola dovessero prestare servizio più insegnanti incaricati in sede principale, gli eventuali incrementi di orario saranno attribuiti con riferimento agli elenchi diocesani di merito.

#### **Art. 14 - Supplenze annuali o temporanee**

1. L'Ufficio diocesano Servizio IRC provvede, quando necessario e d'intesa con i Dirigenti Scolastici, alla proposta di nomina dei supplenti annuali o temporanei secondo gli stessi criteri previsti per gli incarichi, con riferimento agli appositi elenchi diocesani.

2. Il rifiuto non giustificato della proposta di supplenza avanzata dall'Ufficio esclude il docente, per l'anno scolastico in corso, dalla possibilità di essere destinatario di ulteriori proposte di supplenza.

Reggio Calabria, 17/09/2021

**L'Arcivescovo**  
**Mons. Fortunato Morrone**

